

(N. 2159)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEJNI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1952

Aumento da lire 7.000 a lire 50.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6 del regio decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382, riportato nell'articolo 188 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, furono istituite 5 borse di studio di lire 8.000 ciascuna (ridotte, poi, a lire 7.000 in seguito a riduzioni apportate al bilancio) a favore di studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Successivamente, con l'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 466, relativo all'istituzione della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della predetta Università, fu disposto il passaggio dell'Istituto di statistica, annesso alla Facoltà di

scienze politiche anzidetta, alla nuova Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con la dotazione e le attribuzioni relative, ivi compresa una delle predette cinque borse di studio ad esso assegnata.

Poichè le autorità accademiche dell'Università di Roma hanno fatto presente che detta somma risulta ora del tutto inadeguata allo scopo e ne hanno chiesto la rivalutazione, si provvede ad adeguare entro i limiti del bilancio l'importo della borsa anzidetta.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene elevato a lire 50.000 l'importo annuo di detta borsa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'importo della borsa di studio a favore degli studenti della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, di cui al regio decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382, e al regio decreto 13 febbraio 1936, n. 466, è aumentato da lire 7.000 a lire 50.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 43.000, di cui all'articolo 1, verrà fatto fronte per l'esercizio 1951-52 con i fondi stanziati al capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.